

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di novembre alle ore 20:00 e seguenti nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco	Sindaco	Presente
Cassina Roberta	Vice Sindaco	Presente
Barcella Marco	Consigliere	Presente
Agazzi Francesca Piera Erminia	Consigliere	Presente
Ruggeri Emanuele	Consigliere	Assente
Olivieri Leonardo	Consigliere	Presente
Rossi Giacomo	Consigliere	Assente
Bonfanti Enrico Andrea	Consigliere	Presente
Ceresoli Simone	Consigliere	Presente
Lussana Pietro Luigi	Consigliere	Presente
Musco Valentina	Consigliere	Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto posto al numero 7 dell'ordine del giorno.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 IN DATA 18/11/2024.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000

E S P R I M E

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.

Addì, 11/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000

E S P R I M E

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE.

Addì, 11/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to PIAZZALUNGA MONICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- il D.lgs. 175/2016 (modificato dal D.lgs. n. 100/2017), Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:
 1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
 2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
 3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
 4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Considerato che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Tenuto presente inoltre che l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
- infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Preso atto che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione *“anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”*;

Considerato che

- regioni e province autonome, enti locali, CCIAA, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, nel 2015 hanno licenziato il Piano operativo di razionalizzazione (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- tale provvedimento è stato approvato con la deliberazione consiliare del 20.04.2015 n. 10;
- l'art. 24 del TUSPP, nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 25 settembre 2017 con deliberazione consiliare n. 26;
- il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica, del 2018, è stato approvato in data 12.12.2018 con deliberazione n. 31 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del 18 settembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di razionalizzazione periodica 2023;

Vista altresì la deliberazione consiliare n. 22 del 13 novembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si aderiva al GAL delle Colline Bergamasche S.C.AR.L., mediante acquisizione di quote per un importo pari a euro 350,00 (quota di partecipazione societaria dell'1,60%);

Dato atto che l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- Uniacque S.p.a.
- Servizi Comunali S.p.a
- GAL delle Colline Bergamasche Società Consortile a r.l.;

Considerato che sulla base delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio segreteria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2024 allegato alla presente;

Ritenuto di fare proprio ed approvare il suddetto Piano, in attuazione dell'art. 20 del TUSPP;

Considerato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2024 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSPP, con separata unanime votazione in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bua Dott. Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27 novembre 2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 27 novembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 27 novembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE